



N. 100/12 R.G.
N. 462/12 SENT.
N. _____ REP.
N. 473/12 CRON

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di TERNI

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Terni dott. Marco Lotti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 100/2012 del ruolo generale.

Promossa da:

C. A.

_____ rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso dall'avv. Andrea Massi presso il cui studio a Terni, via Oberdan, 10 è elettivamente domiciliato, ricorrente.

Contro:

Comune di Terni, in p. del sindaco suo l. r. p. t., resistente.

Oggetto: ricorso avverso verbale n. Y/1002811, del 5.11.2011, della p. m. del comune di Terni.

Conclusioni del ricorrente: dichiarare nullo il verbale e per l'effetto annullare la sanzione erogata nei confronti del ricorrente, con contestuale condanna dell'ente comunale alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.

Conclusione del resistente: rigetto del ricorso promosso.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente ha proposto ricorso in qualità di proprietario - responsabile in solido ex art. 196 c.d.s. del veicolo t. _____ avverso verbale n. Y/1002811, del 5.11.2011 elevato dalla p. m. del comune di Terni, per violazione in pari data dell'art. 142, comma 8 c.d.s., eccependo, tra l'altro,



l'inosservanza dell'obbligo di preventiva segnalazione dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento di velocità; l'eccezione è assorbente e fondata.

L'art. 142, comma 6 bis c.d.s. prevede che le postazioni di controllo per la rilevazione della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili.

L'indicazione della presenza della segnalazione, così come richiesta dal c.d.s., inoltre, deve essere indicata anche sul verbale redatto, come ha stabilito il Ministero dei Trasporti, con parere ministeriale n. 20767 del 4 marzo 2008, secondo il quale sul verbale deve obbligatoriamente essere indicato sempre anche l'apposizione della prescritta segnaletica.

A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117/07) il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno ha pubblicato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del d. l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, il DM 15/8/07, con il quale sono state definite le modalità di segnalazione.

Il comma 6 bis è stato aggiunto all'art. 142 c.d.s. dall'art. 3, del d. l. 3 agosto 2007, n. 117.

Detto comma ha introdotto l'inderogabile obbligo per gli agenti addetti al controllo del traffico stradale afferente alla velocità dei veicoli, di segnalare preventivamente ed in maniera ben visibile la presenza di relative postazioni di controllo.

Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da "fermi", ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser e così via.

Sono esclusi i sistemi di rilevamento "a inseguimento", ovvero utilizzati da

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.



violazione di legge”.

In buona sostanza la norma si preoccupa di rendere edotti gli automobilisti della presenza di c. d. apparecchiature autovelox, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con strumenti di controllo elettronici (Corte di Cass. 26.03.2009, n. 7419).

L’obbligo della preventiva informazione, già previsto dall’art 4 della Legge 168/2002, lascia intendere come il potere sanzionatorio della P. A. deve essere sempre ispirato non dall’intento di una sorpresa ingannevole dell’autista, in una logica patrimoniale captatoria (testualmente Corte di Cass. 17.11.2006, n. 24526), quanto dallo scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.

Si tratta, quindi, di norma (imperativa), diretta a garantire l’utente della strada, la cui violazione determina la nullità della sanzione irrogata.

Ancora la Corte di Cassazione ha stabilito - come indicato da una circolare del ministero dell’Interno del 2007 - che gli apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione.

Nel caso di specie, il ricorrente come è stato già detto, ha eccepito la inadeguatezza della segnaletica stradale presente in loco, deducendo come il segnale con l’elmetto del vigile si trovi direttamente a ridosso dell’apparecchiatura.

In realtà, il comune ha depositato documentazione fotografica dalla quale si evince anche la presenza di altro segnale, con il quale l’utente della strada viene reso edotto della presenza della c. d. apparecchiatura autovelox.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Dalla documentazione fotografica depositata dal comune, si evince in effetti della presenza di un ulteriore cartello di avvertimento, tuttavia si evince, altresì, come detto cartello sia collocato immediatamente dopo una curva coperta volgente a destra, dietro ad alberi e pali della pubblica illuminazione, in un punto della strada dove l'automobilista è costretto a rivolgere l'attenzione di guida alla sua sinistra, per controllare il traffico veicolare con diritto di precedenza, al fine di ivi immettersi senza creare pericolo.

Peraltro per chi percorre viale dello Stadio, senza provenire dalla strada di confluenza posta a destra del citato viale, è ancora piu' difficile rendersi conto del cartello che preavvisa della presenza della c. d. apparecchiatura autovelox, come prescrive la vigente normativa..

Tale circostanza è confermata dalla documentazione fotografica.

Entrambi i cartelli, sia quello posto dopo la corsia che consente di immettersi su viale dello Stadio, sia quello collocato immediatamente prima dell'apparecchiatura, non sono facilmente ed immediatamente percepibile, l'ultimo cartello (collocato immediatamente prima dell'apparecchiatura), è nascosto dietro alberi di grandi dimensioni e non rispetta la distanza dall'apparecchiatura.

Perchè l'informazione all'utente della strada sia rispettosa del dettato normativo, è richiesto che la segnalazione della presenza dell'apparecchiatura sia completa, preventiva e facilmente intelligibile, ciò in coerenza con le finalità perseguite dall'art. 4 della citata legge 168/2002, in modo tale da consentire all'automobilista di poter adeguare la velocità, senza creare intralcio alla circolazione stradale o pericolo per la sicurezza pubblica.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Orbene, la prova di avere rispettato la norma che impone l'obbligo della preventiva informazione fa carico alla P. A. (Corte di Cass. sent. n.24526 citata, idem 26 marzo 2009 n. 7419), ma in proposito, non solo non è stata fornita alcuna prova dal comune di Terni, ma dalla documentazione agli atti è emerso come il comune, nel collocare la segnaletica, non abbia rispettato quanto previsto dall'art. 142, comma 6 bis c.d.s.

Peraltro, tenuto conto di come è stata collocata la segnaletica, dell'orario in cui è avvenuta la violazione, ritiene il Giudicante che l'odierno ricorrente non abbia potuto rendersi conto della presenza della scarsa segnaletica presente sul posto.

E' da dire ancora, come si evince dalla documentazione fotografica agli atti, che la strada sulla quale è stato effettuato l'accertamento di velocità, a due corsie per ogni senso di marcia, presenta un solo cartello che preavvisa del controllo elettronico della velocità, posto sulla sola parte destra della strada (viale dello Stadio); così violando pure l'art. 104 del regolamento c.d.s., secondo il quale sulle strade con due corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.

Non avendo il ricorrente dimostrato l'insussistenza della violazione de qua, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terni definitivamente decidendo

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato;
- spese compensate.

Così deciso in Terni, il 2 luglio 2012.

IL CANCELLIERE
D.ssa Paola GIOIA

Il Giudice di Pace dott. Marco Lotti



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TERNI
Depositato in Cancelleria
il 9 LUG. 2012

IL CANCELLIERE
D.ssa Paola GIOIA